



Rif. 0106/2018

Erba, 19 gennaio 2018

Pagina	1	<b>Detrazione IVA: chiarimenti Agenzia Entrate</b> Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA
Per info: Vs referenti abituali	 <a href="mailto:coge@cavadini-marelli.it">coge@cavadini-marelli.it</a>	 +39 031 647811 – int. 2

## **Finalmente i chiarimenti sulla detrazione IVA**

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, ha offerto i chiarimenti necessari in riferimento alle novità in materia di detrazione IVA, come introdotte con il D.L. 50/2017.

In particolare ha chiarito che il diritto alla **detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il contribuente riceve la fattura**, annotandola in contabilità e facendo confluire l'IVA nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.

In seguito all'intervento normativo in commento, quindi, risultano invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto alla detrazione, che resta ancorato all'esigibilità dell'imposta (*i.e.* momento di effettuazione dell'operazione), mentre è stato ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Tale termine è, dunque, individuabile al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

## **Quando sorge il diritto alla detrazione dell'imposta?**

Il diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

- Oltre al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, *anche*
- Il presupposto formale del **possesso** di una valida fattura d'acquisto.

Fondamentale diventa quindi il momento in cui il contribuente viene in possesso della fattura di acquisto. Si ricorda che la ricezione deve emergere (ove non risultante da raccomandata, posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell'articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

## **Ciò premesso, si analizzano, di seguito, alcune ipotesi operative.**

Si ponga il caso di un imprenditore che effettua le liquidazioni dell'imposta mensilmente il quale acquisti beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese.

L'imposta a credito relativa a tale cessione di beni confluirà — previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017 — nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018) dal momento che nel mese di dicembre i beni sono stati consegnati e la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).

Una fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 (e relativa, ad esempio, a un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità al più tardi entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018). Qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019 essa dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018 al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018.

Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

### **IMPORTANTE PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL PRO RATA**

La detrazione dovrà essere esercitata - secondo le modalità sopra descritte - alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l'imposta medesima è divenuta esigibile. Ad esempio, un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un *pro rata* di detraibilità del 75 per cento), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il *pro rata* vigente nel 2017.

**Riassumendo dunque:**

<b>Acquisto 2017 e ricevimento fattura 2017</b> Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.	
<b>Annotazione 2017</b>	L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di Dicembre. In tal caso, infatti, nel mese di Dicembre: <input type="checkbox"/> Sono stati consegnati i beni; <input type="checkbox"/> È stata ricevuta e annotata la fattura.
<b>Annotazione 2018</b>	In mancanza dell'annotazione nel 2017 la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.04.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.

<b>Acquisto 2017 e ricevimento fattura 2018</b> Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura, emessa nel 2017, è ricevuta il 20.1.2018.	
<b>Annotazione 2018</b>	La detrazione dell'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
<b>Annotazione 2019</b>	In mancanza dell'annotazione nel 2018 la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018) in una apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti.

Studio Associato

Cavadini Cavadini Marelli

Tutte le nostre comunicazioni sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo [www.saced.eu](http://www.saced.eu).

**Studio Associato**

Rag. Daniele Cavadini, Rag. Giovanni Cavadini, Rag. Angelo Marelli  
Ragionieri e Periti Commerciali

Corso XXV Aprile 74/A 22036 Erba (CO)  
tel. 031 647811 fax 031 6478500  
studio@cavadini-marelli.it www.saced.eu  
C.F. e P.I. 01353050139